

NEWS DEL GIORNO

Deducibilità spese mediche e di assistenza per invalidi e disabili

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016](#), ha offerto chiarimenti in ordine alla deducibilità, disciplinata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3, L. 104/1992.

In particolare, viene precisato che, ai fini della deducibilità:

- per i portatori di *handicap*, ad attestare il requisito soggettivo è sufficiente la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di *handicap* ai sensi della L. 104/1992;
- per gli invalidi civili è necessario, ai fini della deducibilità, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

